

TERNA S.p.A. - Torino

**Pianificazione del Sistema Elettrico e Autorizzazioni – Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento. Decreto autorizzativo n. 239/EL-468/403/2024 del Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica alla costruzione e all'esercizio del "Nuova S.E. 132 kV di Vinadio, nuovo cavo 132 kV Vinadio – Demonte e raccordi" nella Regione Piemonte.**

Documento allegato



# *Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

**DIPARTIMENTO ENERGIA**

DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

**DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE**

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

**VISTO** il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

**VISTO** in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento energia) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

**VISTO** il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che "nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ...(omissis) ... sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";



**VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

**VISTI** il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

**VISTI** i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

**VISTA** la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** l'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

**VISTA** la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 22 dicembre 2023 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa a questo Ministero con nota prot. n. P20230132927 del 27 dicembre 2023;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;



**VISTO** il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

**CONSIDERATO** che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

**VISTO** il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTA** la procura conferita da Terna S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007) a Terna Rete Italia S.p.A., società da essa controllata (C.F. 11799181000), con atto del notaio Dott. Marco De Luca registrato a Roma il 16/01/2019, Rep. n. 44.271, affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi;

**VISTA** l'istanza prot. n. GRUPPO TERNA/P20210016065 del 26 febbraio 2021, indirizzata all'allora Ministero dello sviluppo economico ed acquisita con prot. n. AOO\_ENE n. 0006516 del 2 marzo 2021, corredata della documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A., ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della "Nuova S.E. 132 kV di Vinadio, nuovo cavo 132 kV Vinadio – Demonte e raccordi", nei Comuni di Vinadio, Aisone e Demonte, Provincia di Cuneo, Regione Piemonte, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- ai sensi dell'art. 52 *quater* del T.U. sugli espropri D.P.R. 327/01 e s.m.i., l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche;

- ai sensi dell'art. 1 *sexies*, comma 3, del D.L. 239/2003 e s.m.i., l'applicazione delle misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate;

- ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001, la delega alla Società Terna S.p.A. ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal DPR 327/2001 e dal D.Lgs. 330/2004, ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e ad espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto;

**CONSIDERATO** che l'intervento rientra tra le opere riportate nella sezione "Interventi per la connessione alla RTN", Tabella 4 "Connessioni di cabine primarie (CP) di distribuzione", del Piano di Sviluppo (PdS) Terna 2019 e nel successivo PdS 2020;

**CONSIDERATO** che l'intervento nasce dalla richiesta, avanzata dalla società di distribuzione E-distribuzione S.p.A., di modifica della connessione della Cabina Primaria di Vinadio, a seguito della quale Terna S.p.A. ha rilasciato apposita Soluzione di Connessione (STMG), prevedendo un



“Nuovo elettrodotto RTN 132 kV tra una nuova SE RTN 132 kV a cui collegare la CP “Vinadio” e le linee attualmente afferenti all’impianto denominato “Vinadio CE” ed una nuova SE RTN 132 kV a cui collegare tutte le linee attualmente afferenti all’impianto denominato “Demonte”;

**CONSIDERATO** che l’intervento, nello specifico, consiste nella realizzazione delle seguenti opere:

- Stazione Elettrica (SE) di Vinadio 132 kV;
- Cavo 132 kV Vinadio – Demonte, che permette la connessione tra la nuova SE di Vinadio e l’esistente Cabina Primaria (CP) di Demonte, per uno sviluppo complessivo di circa 6,6 km;
- Raccordi alla nuova SE di Vinadio, che prevedono la realizzazione di tre connessioni in cavo e la realizzazione di un tratto aereo per la connessione con una linea a 132 kV esistente, e specificamente:
  - Connessione tra la SE di Vinadio e il nuovo sostegno di transizione aereo/cavo realizzato in prossimità dell’esistente sostegno P.74 della linea 132 kV T.721 Pietraporzio-Vinadio, per una lunghezza complessiva di circa 222 m;
  - Connessione tra la SE di Vinadio e la centrale idroelettrica di proprietà di Enel Green Power S.p.A., per una lunghezza complessiva di circa 275 m;
  - Connessione tra la SE di Vinadio e la CP di E-distribuzione S.p.A., per una lunghezza complessiva di circa 211 m;
  - Nuova connessione aerea tra la nuova SE di Vinadio e il sostegno P.4 della linea in doppia Terna T.708-T.709, per una lunghezza complessiva di circa 825 m, che necessiterà della costruzione di n. 3 nuovi pali tralicciati e comporterà la demolizione di 690 m di palificata esistente per un totale di n. 3 sostegni;

**CONSIDERATO** che le opere in progetto, non avendo le caratteristiche tali da poter essere inserite in alcuno degli Allegati alla Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., non sono state sottoposte a procedura di VIA, né a verifica di assoggettabilità, così come comunicato dalla Società all’ex Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare- Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20200078513 del 3 dicembre 2020;

**CONSIDERATO** che l’intervento interessa aree a tutela paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

**CONSIDERATO** che le opere in progetto non interessano in modo diretto Siti della Rete Natura 2000 ed è stato redatto lo Screening della Valutazione di Incidenza Ecologica;

**VISTA** la citata istanza del 26 febbraio 2021, con la quale la Società proponente ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000, ed ha trasmesso la quietanza di pagamento degli oneri istruttori quantificati per come previsto dalla succitata normativa;

**PRESO ATTO** che la Società ha trasmesso, unitamente alla sopradetta istanza del 26 febbraio 2021, la dichiarazione di non interferenza con le attività minerarie, in conformità alla Direttiva



Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico, integrata successivamente con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20230012354 del 3 febbraio 2023;

**PRESO ATTO** che la Società ha altresì trasmesso, con nota prot. Mase n. 0008871 del 23 marzo 2021, la Relazione tecnica asseverata relativa a possibili ostacoli per la navigazione Aerea, successivamente integrata con la citata nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20230012354 del 3 febbraio 2023;

**VISTA** la nota prot. n. 8360 del 17 marzo 2021, con la quale questa Amministrazione, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;

**CONSIDERATO** che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo *web*, reso disponibile da questo Ministero, cui accedere per acquisire copia del progetto;

**VISTA** la nota prot. n. 5457 del 17 febbraio 2023, con la quale questa Amministrazione ha comunicato ai partecipanti alla Conferenza di Servizi l'aggiornamento del progetto, resosi necessario a seguito della comunicazione da parte della Società, con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20220043271 del 20 maggio 2022, dell'opportunità, sorta in ragione della disponibilità da parte di un proprietario a cedere la propria area, di delocalizzare la nuova Stazione Elettrica 132 kV dal terreno prativo alla adiacente superficie cementata attualmente occupata da un capannone in disuso, che verrà integralmente demolito nell'ottica di perseguire la massima sostenibilità ambientale dell'intervento;

**VISTA** la nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20230068329 del 30 giugno 2023, con la quale il proponente ha comunicato che, a seguito di richiesta pervenutagli da parte di Enel Green Power in qualità di Ente interferito, ha variato ulteriormente il progetto, prevedendo che il nuovo cavo di connessione in entrata alla stazione Enel arrivi dal lato monte di quest'ultima e non da lato valle come originariamente progettato;

**RICHIAMATA LA** nota prot. n. 135133 del 22 agosto 2023, con la quale questa Amministrazione ha sottoposto ai partecipanti alla Conferenza di Servizi, al fine di acquisire le loro determinazioni, il progetto per come da ultimo modificato dal Proponente;

**PRESO ATTO** che la Società ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a dare avviso dell'avvio del procedimento:

- a seguito della citata nota prot. n. 8360 del 17 marzo 2021 di indizione della CdS, tramite la pubblicazione dell'Avviso al pubblico in data 9/04/2021 sui quotidiani Corriere della Sera (ed. Torino), La Stampa, Libero, Milano Finanza, La Repubblica (ed. Torino) ed Il Sole 24 Ore, oltre che sull'Albo pretorio dei Comuni di Aisone, Demonte e Vinadio;
- a seguito della nota prot. n. 5457 del 17 febbraio 2023 di aggiornamento progettuale, tramite la pubblicazione dell'Avviso al pubblico, in data 9/03/2023, sui quotidiani Corriere della Sera



(ed. Torino), Il Giornale, La Stampa ed Il Sole 24 Ore, dal 9/03/2023 al 8/04/2023 sull'Albo pretorio dei Comuni di Aisone, Demonte e Vinadio (CN), nonché su Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 9/03/2023;

- a seguito della nota prot. n. 135133 del 22 agosto 2023 di aggiornamento progettuale, tramite notifica a mezzo posta certificata del predetto aggiornamento al nuovo soggetto interessato dal progetto;

**ATTESO CHE**, a seguito delle predette comunicazioni, non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati, così come comunicato da Terna rispettivamente con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20230048949 del 10 maggio 2023 e nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20230095385 del 20 settembre 2023;

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 8207-P del 28 maggio 2021, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti, per quanto di competenza, ha espresso parere favorevole con prescrizione al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per il progetto presentato, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 00079649/2023 del 6 giugno 2023, confermata altresì dalla successiva nota prot. n. 139988/2023 del 19 ottobre 2023, con la quale la Direzione Ambiente, Energia e Territorio- Settore Urbanistica Piemonte Occidentale della Regione Piemonte, nel verificare che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., una parte degli interventi in oggetto, per quanto riconducibili ai nuovi tratti aerei di "linee elettriche ed elettrodotti superiori a 15 kilovolt", è compresa nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione, ha formulato una valutazione positiva con condizioni ai sensi dell'art. 146, comma 5, del d.lgs 42/2004 in merito alle parti d'intervento che interferiscono con beni paesaggistici, così come indicate nell'aggiornamento della proposta progettuale;

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 0005350 del 14 aprile 2023, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso l'esito dell'accertamento della conformità urbanistica della Regione Piemonte di cui alla nota prot. n. 54106/2023 del 13 aprile 2023, con la quale l'ufficio competente regionale ha accertato che l'infrastruttura in oggetto è complessivamente non conforme agli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati, in quanto non specificamente ammessa dal PRGC del Comune di Vinadio ed ha richiesto l'osservanza di alcune di prescrizioni;

**PRESO ATTO** altresì della nota prot. n. 13394 del 6 novembre 2023, con la quale la predetta Direzione Generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la nota prot. n. 139988/2023 del 19 ottobre 2023 della Regione Piemonte, con la quale l'ufficio regionale ha comunicato di confermare l'espressione già trasmessa con la citata nota prot. n. 54106/2023 del 13 aprile 2023, in quanto l'aggiornamento progettuale del 30 giugno 2023 non riveste alcuna rilevanza urbanistica e non modifica l'espressione del settore;

**VISTA** la nota prot. n. 8721 del 17 gennaio 2024, con la quale la ex Divisione IV "Infrastrutture energetiche" della ex Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza



sopra citata (**Allegato 1**);

**VISTI** i pareri, gli assensi e i nulla osta, alcuni con prescrizioni, degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, acquisti nell'ambito della Conferenza di servizi, che formano parte integrante del presente decreto (**Allegato 2**);

**VISTA** la Deliberazione n. 21-8225 del 26 febbraio 2024, con la quale la Giunta della Regione Piemonte ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;

**CONSIDERATO** che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

**CONSIDERATO** che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

**CONSIDERATO** che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili in quanto rientrano tra le opere riportate nella sezione "Interventi per la connessione alla RTN", Tabella 4 "Connessioni di cabine primarie (CP) di distribuzione", del Piano di Sviluppo (PdS) Terna 2019 e nel successivo PdS 2020;

**CONSIDERATA** la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

**VISTO** l'"Atto di accettazione", trasmesso con nota prot. n. 24393 del 5 marzo 2024, con il quale la società Terna Rete Italia S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

**RITENUTO** pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

**VISTO** l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

**VISTA** la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

**VISTI** gli atti di ufficio;

## **DECRETA**

### ***Articolo 1***

1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione ed all'esercizio della "Nuova S.E. 132 kV di Vinadio, nuovo cavo 132 kV Vinadio – Demonte e raccordi", nei Comuni di Vinadio, Aisone e Demonte, Provincia di Cuneo, Regione Piemonte, con le prescrizioni di cui in premessa.



2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione riportata nella planimetria catastale n. DVAR17403B801560 rev 02 del 15/06/2023, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

### **Articolo 2**

1. Ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.

2. La presente autorizzazione, ai sensi della norma di cui al comma 1, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e acquisiti nel corso della conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990, anche nella forma del silenzio assenso, sulla base della documentazione oggetto dei lavori della stessa.

3. E' fatto obbligo al proponente di acquisire e comunicare alle Amministrazioni autorizzanti, dopo il rilascio del presente provvedimento autorizzativo ed in fase di progettazione esecutiva, ogni ulteriore autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso comunque denominato previsto dalle norme vigenti, non acquisito sul progetto definitivo oggetto della succitata conferenza di servizi e non sostituito dalla presente autorizzazione.

4. La presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato, ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.

5. Le opere autorizzate sono inamovibili.

6. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

7. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-quater, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

### **Articolo 3**

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (**Allegato 2**).

### **Articolo 4**

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-



*quaterdecies* dell'articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.

3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, intitolato "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."

In attuazione del predetto DPR, se le terre e rocce da scavo risultano escluse dal regime dei rifiuti in quanto conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D. Lgs 152/06 e s.m.i., per il riutilizzo delle stesse la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni dell'art. 24 del DPR n. 120/17. Inoltre, il titolare dell'appalto è tenuto a trasmettere l'autocertificazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR 120/2017 al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, che effettua secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nell'autocertificazione.

Le terre e rocce da scavo giuridicamente qualificate come rifiuto sono soggette agli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

9. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

### **Articolo 5**

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.



### **Articolo 6**

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

### **Articolo 7**

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE  
FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

IL DIRETTORE GENERALE  
VALUTAZIONI AMBIENTALI

*(Dott.ssa Marilena Barbaro)*

*(Arch. Gianluigi Nocco)*